



COMUNE DI SOSTEGNO

C.so C. Alfieri, 65 – 13868 Sostegno (BI) – tel. 015.762903 – fax 015.762968

e-mail certificata: sostegno@pec.ptbiellese.it

e-mail: sostegno@ptb.provincia.biella.it

ORDINANZA N° 21 DEL 23/12/2015

ORDINANZA DIVIETO DI SPARO DI PETARDI E BOTTI

IL SINDACO

Premesso che durante il periodo festivo natalizio, ed in particolar modo in occasione del capodanno, è consuetudine effettuare e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti e che tale condotta può incidere sensibilmente sulla sicurezza dei cittadini per l'utilizzo spesso incontrollato anche da parte di minori;

Rilevato che gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o simili che, oltre a creare pericolo per la cittadinanza e comportamenti imprevedibili negli animali, notoriamente sensibili a forti rumori, provocano inquinamento atmosferico;

Ricordato a tutti gli esercenti il divieto di vendita di articoli pirotecnici al di fuori della normativa "CE", nonché espressamente il divieto di vendita di articoli pirotecnici ai minorenni;

Considerato che l'Amministrazione comunale, ritenendo comunque insufficiente ed inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità della collettività, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza e per quella degli altri,

Visto l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267, che riconosce in capo al Sindaco quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Vista la particolare natura del territorio comunale e ritenuto di estendere il divieto all'intero territorio;

Visto l'art. 703 del Codice penale;

Visto l'art. 57 del TULPS;

Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

L'inibizione assoluta dell'uso ed il lancio di qualsivoglia materiale esplosivo in aree pubbliche e sulla pubblica via in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2016 nei giorni 30 – 31 dicembre 2015 e 1 Gennaio 2016, fatta eccezione per i materiali pirotecnici consentiti che per loro natura e funzione non siano concepiti per causare esplosioni e rumori molesti e che siano limitati alla produzione di effetti luminosi.

Le violazioni al suddetto divieto saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a 500,00.

DISPONE

La tempestiva trasmissione al sig. prefetto della provincia di Biella ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per le valutazioni di cui al successivo comma 9.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Biella, da presentare entro 30 gg. Ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Entro il termine di 60 gg. Potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Piemonte per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.

La Polizia Locale e gli altri organi addetti alla sorveglianza della circolazione faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge.



IL SINDACO
Giuseppe FRAMORANDO

Giuseppe Framorando